

Legge regionale 20 giugno 1977 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

Art. 9 ter

(1)(2)

I Comuni e gli Enti indicati nel quarto comma dell' articolo 9 possono procedere all' acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8 per destinarli ad uso della comunità, anche quando non si verificano le circostanze indicate nei primi due commi dell' articolo 9 predetto.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 11, primo comma, L. R. 25/1978

2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 43, L. R. 13/2002